

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E L'UNIONE/COMUNE _____ PER
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ISPETTIVO**

T R A

La Provincia di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 59 – CF 00209290352, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Giorgio Zanni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

L'Unione/Comune _____ con sede in _____ C.F. _____ legalmente rappresentata/o dal/dalla Presidente/Sindaco/a pro-tempore _____, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 85, lettera d), della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino, tra le altre, anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;
- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]”;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 prevede che “*Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi*”;
- con decreto del Presidente n. 198 del 23/09/2022 è stato istituito il Servizio Ispettivo della Provincia di Reggio Emilia;
- con decreto del Presidente n. 253 del 03/11/2022 è stato approvato il “Regolamento per gli incarichi esterni da parte dei dipendenti della provincia di Reggio Emilia e di funzionamento del servizio ispettivo”, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 118 del 11/07/2023 (di seguito anche: Regolamento provinciale);
- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata del Servizio Ispettivo, approvando il relativo schema di convenzione con deliberazione consiliare n. ___ del ____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- l'Unione/Comune _____ con deliberazione consiliare n. ___ del ____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente al Servizio Ispettivo, approvando il relativo schema di convenzione;
- l'Unione _____, con la deliberazione consiliare sopra citata, ha aderito alla gestione associata anche in nome e per conto dei Comuni costituenti l'Unione stessa [*oppure*] dei Comuni di _____ (*eliminare se non pertinente*)

CONSIDERATO CHE

la gestione, in forma associata, del Servizio Ispettivo rappresenta una soluzione qualificata, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e delle attività in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Tutti i rinvii a disposizioni di legge contenuti nella presente convenzione devono intendersi di natura dinamica e, pertanto, la relativa modificazione o l’emanazione di nuove disposizioni, addizionali o sostitutive di quelle richiamate, implicherà la loro automatica applicazione.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione unificata delle funzioni del Servizio Ispettivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996, dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014.
2. Il Servizio Ispettivo ha la funzione di accertare l’osservanza, da parte del personale, anche a tempo determinato, delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e di conflitto di interessi, anche potenziale, così come stabilito dagli articoli 1, commi da 56 a 65, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, oltre che da ulteriori specifiche disposizioni regolanti la materia. Le verifiche del Servizio Ispettivo, le cui funzioni sono assunte in gestione unificata, si estendono al personale dipendente dalla Provincia e dagli enti aderenti, dirigente e non, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
3. In via generale, il ruolo del Servizio Ispettivo non elimina né sostituisce compiti e responsabilità di controllo previste da disposizioni normative e regolamentari in capo agli enti aderenti. Ogni ente, pertanto, è tenuto a svolgere le attività e le verifiche di propria competenza.
4. La finalità che con la suddetta gestione unificata si intende perseguire, consiste nell’assicurare:
 - lo svolgimento coordinato e omogeneo delle funzioni ispettive sul territorio provinciale, creando un polo unitario per la Provincia, i Comuni e le Unioni;
 - la specializzazione delle professionalità dedicate chiamate a presidiare attività complesse e ad elevata tecnicità;
 - il contenimento dei costi a livello di area vasta rispetto alle gestioni autonome o alla esternalizzazione ad enti che abbiano sede al di fuori del territorio provinciale.

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. Le parti convengono di attribuire le funzioni di Servizio Ispettivo Associato alla struttura individuata con decreto del Presidente della Provincia come Servizio Ispettivo per la Provincia di Reggio Emilia.
2. La Provincia di Reggio Emilia pone a disposizione, per le attività di cui alla presente Convenzione:

- le risorse umane, allo stato rappresentate dal Segretario Generale, o suo sostituto in caso di assenza o impedimento, e da n. 1 risorsa umana cui sono affidati i compiti di segreteria (per la quota di tempo dedicata);
 - i locali;
 - le attrezzature ed i servizi che si rendono necessari per il corretto funzionamento del Servizio Ispettivo Associato;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata upd@cert.provincia.re.it e l'indirizzo di posta elettronica upd@provincia.re.it.
3. Al Servizio Ispettivo Associato, nell'espletamento delle proprie attività, è garantita autonomia decisionale e di gestione.

Art. 4 - Modalità operative

1. Il funzionamento del Servizio Ispettivo Associato è disciplinato dal “Regolamento per gli incarichi esterni da parte dei dipendenti della provincia di Reggio Emilia e di funzionamento del servizio ispettivo” della Provincia di Reggio Emilia.
2. Il Servizio ispettivo associato fornisce indicazioni operative per la trasmissione dei dati da parte degli enti aderenti, quanto agli esiti dell'estrazione del campione e ad ogni altra informazione e documentazione necessaria ai fini del procedimento.

Art. 5 – Competenze ed attività del Servizio ispettivo Associato

1. Le competenze del Servizio Ispettivo Associato sono quelle previste dalla legge e dal Regolamento provinciale.
2. Il Servizio Ispettivo Associato assicura l'esercizio della funzione ispettiva, in nome e per conto degli enti aderenti, svolgendo le seguenti attività:
 - a) richiedere all'ente aderente, con missiva dedicata, recante anche l'illustrazione delle modalità operative, la trasmissione, entro un termine definito, dell'elenco dei dipendenti sorteggiati, al fine di avviare l'attività ispettiva oggetto della convenzione;
 - b) comunicare al singolo dipendente, per il tramite dell'ente aderente, l'avvio del procedimento ispettivo;
 - c) avviare il procedimento ispettivo nei confronti del personale che, anche non ricompreso nel campione, sia oggetto di specifica segnalazione da parte dell'ente aderente;
 - d) acquisire presso organi di vigilanza, uffici pubblici e soggetti privati qualunque documento o informazione utile per le verifiche di propria competenza; il servizio ispettivo può, altresì, chiedere al personale sottoposto a verifica ogni documento che si riferisca ad attività lavorative svolte a favore di soggetti terzi, anche ad integrazione di quanto già acquisito dall'ufficio;
 - e) concludere il procedimento con un verbale integrale delle attività svolte recante anche le valutazioni finali in forma sintetica, che viene comunicato all'interessato, per il tramite dell'ente aderente, oltre che al datore di lavoro per i provvedimenti conseguenti;
 - f) ulteriori attività utili ai fini del qualificato esercizio delle funzioni ispettive, nei limiti delle competenze di legge e di regolamento.

Le modalità di trasmissione del verbale conclusivo del procedimento a enti o soggetti terzi sono definiti di comune accordo fra la Provincia e l'ente aderente.

3. Nello svolgimento di tutte attività di cui al comma 2, il Servizio Ispettivo Associato potrà richiedere

all'Ente presso cui opera il dipendente segnalato, chiarimenti, integrazioni e approfondimenti.

Art. 6 – Competenze ed attività degli enti aderenti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3, sono di competenza degli enti aderenti:
 - l'individuazione di un referente, e di un sostituto, per la presente convenzione (preferibilmente il Responsabile del Servizio Personale o il Segretario/Vicesegretario), figura cui farà capo il Servizio Ispettivo Associato per tutti i contatti necessari e le dovute comunicazioni;
 - l'estrazione del campione e la relativa comunicazione al Servizio Ispettivo Associato;
 - la trasmissione ai dipendenti interessati della comunicazione di avvio del procedimento, di eventuali comunicazioni intermedie e del verbale conclusivo; dell'avvenuta consegna dovrà essere data prova al Servizio Ispettivo Associato;
 - la diffusione della conoscenza di quanto previsto in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, dalla legge, dal Regolamento di ente e dal Codice di Comportamento;
 - la vigilanza circa l'applicazione, da parte del personale non dirigente e dirigente, degli obblighi di legge, del codice di comportamento (generale e specifico dell'Amministrazione) e di quanto previsto dal PTPCT;
 - la segnalazione di specifiche violazioni;
 - l'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'esito istruttorio.
2. Al fine di garantire, al contempo, la piena riservatezza delle comunicazioni fra l'ente aderente e il Servizio Ispettivo Associato e l'attestazione, con massimo valore legale, dell'invio e della ricezione delle stesse, gli enti aderenti sono invitati ad istituire un indirizzo dedicato di posta elettronica certificata che diverrà canale di contatto privilegiato con il titolare dell'azione disciplinare. Nel caso in cui l'ente aderisca anche alla convenzione per la gestione unificata delle funzioni di UPD, l'indirizzo PEC potrà essere il medesimo.

Art. 7 – Impegni delle Parti

1. La Provincia di Reggio Emilia e l'ente aderente adottano ogni misura utile a consentire la corretta e tempestiva comunicazione di documenti, informazioni e dati e la reciproca collaborazione al fine del rispetto dei termini previsti dal Regolamento provinciale.
2. Il Servizio Ispettivo Associato fornirà le indicazioni operative per supportare gli enti aderenti nell'esercizio delle rispettive attività e competenze.
3. La Provincia di Reggio Emilia si impegna ad organizzare sessioni formative, anche con formatori esterni specializzati, nelle materie conferenti, destinate ai Responsabili del Servizio Personale degli enti aderenti e ai dipendenti da questi ultimi individuati.
4. La Provincia di Reggio Emilia si impegna a favorire la progressiva omogeneizzazione e coerente aggiornamento, a livello di area vasta, di regolamenti, disposizioni applicative, modulistica e quanto altro ritenuto utile, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e di conflitto di interessi.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di propria competenza, all'osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 8 - Oneri finanziari a carico del Comune/Unione aderente

1. Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata del Servizio Ispettivo, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 10,00 per dipendente (inclusi i dirigenti), a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica (con arrotondamento all'unità superiore) tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui l'Unione aderisca anche in nome e per conto dei Comuni costituenti, il numero dei dipendenti deve essere determinato con riferimento alla dotazione dell'Unione e dei Comuni.
2. In caso di adesione in corso di anno, la convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione delle parti e il contributo annuo per le spese generali è parametrato al periodo di vigenza convenzionale, assumendosi per intero la mensilità in cui è intervenuta la sottoscrizione.
3. L'ente aderente è, inoltre, tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività del Servizio Ispettivo Associato debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che delle eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.
4. Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, con le modalità che verranno comunicate dalla Provincia di Reggio Emilia.
5. Le spese di cui al comma 3 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 9 – Durata della convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha efficacia triennale e decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.
2. La presente Convenzione è, altresì, aperta all'adesione successiva da parte di altri enti, per i quali vige la medesima scadenza (31 dicembre 2028) di cui al comma precedente.
3. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso, il contributo di cui all'art. 8 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.
4. In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della convenzione al termine dei tre anni, nel caso di procedimenti non ancora terminati, il Servizio Ispettivo Associato trasferisce gli atti all'ufficio indicato dall'ente aderente.

Art. 10 – Controllo e vigilanza.

1. Al termine della vigenza della presente Convenzione, viene redatto un report sui procedimenti ispettivi condotti dal Servizio Associato, che viene trasmesso al Presidente della Provincia e agli enti aderenti.
2. Il Servizio Ispettivo Associato, con cadenza almeno annuale, riunisce i referenti individuati dagli enti aderenti, al fine di effettuare:
 - una valutazione complessiva dell'andamento dell'attività;
 - una verifica in merito all'adeguatezza della consistenza della struttura organizzativa;
 - una valutazione su ogni altro aspetto rilevante dell'attività.

Art. 11 - Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio Emilia quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo allegato sub A), che viene sottoscritto unitamente alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Spese di registrazione

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione, a valere ad ogni effetto di legge, viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'UNIONE/COMUNE _____